

b) la carica di Procuratore generale, il quale, conformemente alla posizione espressa dalla Sezione disciplinare della Corte suprema, ossia l'organo menzionato alla terza questione, lettera a), avrebbe il diritto di proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata a seguito di impugnazione, mentre, conformemente alla posizione della Sezione penale della Corte suprema, ossia l'organo giurisdizionale menzionato alla terza questione, lettera b), nonché alla posizione del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati, tale diritto non gli spetterebbe, sia ricoperta, per legge, proprio dal Ministro della Giustizia,

il giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati sia tenuto a non procedere all'esame del ricorso, qualora questo sia l'unico modo per garantire la compatibilità del procedimento con l'articolo 47 della Carta e, in particolare, per evitare l'influenza su tale procedimento da parte di un organo che non costituisce un giudice indipendente ed imparziale ai sensi della citata disposizione.

(¹) GU. 2006, L 376, pag. 36.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 4 febbraio 2020 — K / Finanzamt Linz

(Causa C-58/20)

(2020/C 191/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti

Ricorrente: K

Resistente: Finanzamt Linz

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE (¹) debba essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione di fondi comuni d'investimento» ricomprende anche gli adempimenti fiscali affidati dalla società di gestione a un terzo e consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dai fondi dai titolari di quote siano assoggettati ad imposta in conformità della legge.

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 4 febbraio 2020 — DBKAG / Finanzamt Linz

(Causa C-59/20)

(2020/C 191/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti

Ricorrente: DBKAG

Resistente: Finanzamt Linz

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell'esenzione prevista nella disposizione di cui trattasi, la nozione di «gestione di fondi comuni d'investimento» ricomprende anche la concessione da parte di un licenziante terzo a una società di investimento di capitali (in prosieguo: «SIC») di un diritto d'uso su un software speciale sviluppato specificamente per la gestione di detti fondi comuni quando, come nel procedimento principale, detto software speciale è impiegato unicamente per lo svolgimento di attività specifiche ed essenziali collegate con la gestione dei fondi comuni d'investimento ma è installato sull'infrastruttura tecnica della SIC e può espletare le sue funzioni soltanto grazie alla collaborazione, marginale, della SIC e attraverso il ricorso continuo a dati di mercato messi a disposizione da quest'ultima.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 13 febbraio 2020 — ZM als Verwalter in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH / E. A. Frerichs

(Causa C-73/20)

(2020/C 191/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: ZM als Verwalter in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH (ZM nella sua qualità di curatore nel procedimento per insolvenza sul patrimonio della Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH)

Resistente: E. A. Frerichs

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza⁽¹⁾ e l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («regolamento Roma I»⁽²⁾), debbano essere interpretati nel senso che la legge applicabile ad un contratto in base allo stesso regolamento n. 593/2008 sia parimenti applicabile al pagamento effettuato da un terzo in adempimento dell'obbligo contrattuale di pagamento di una delle parti del contratto.

⁽¹⁾ GU 2000, L 160, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2008, L 177, pag. 6.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 27 febbraio 2020 — RC / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-103/20)

(2020/C 191/13)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)